

137741
18/10/17



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

IL DIRETTORE GENERALE

Comune di Grosseto
Settore Polizia Municipale,
Sicurezza e Ambiente
Servizio Ambiente
comune.grosseto@postacert.toscana.it

Pratica N:

Ref. Mittente:

Oggetto: Determinazione dei requisiti acustici passivi, di cui al DPCM 5/12/1997, in caso di frazionamento di ambienti abitativi: quesito.

Con nota di pari oggetto acquisita agli atti dalla Scrivente con prot. n. 0010023/RIN del 11/07/2017 codesta Amministrazione ha chiesto: "Nel caso di frazionamento di ambienti abitativi in due o più unità distinte, il rispetto dei valori limite di cui alla tabella B del DPCM 5/12/1997, è dovuto solo per i nuovi elementi strutturali di separazione fra le distinte unità immobiliari che si realizzano a seguito del frazionamento, oppure il rispetto dei suddetti limiti deve valere anche per le partizioni verticali ed orizzontali già esistenti che, pur delimitando le nuove unità abitative generate dal frazionamento, non sono state interessate dai relativi valori?".

In merito a tale problematica, già nel passato era stato espresso un parere con nota dell'allora Servizio SIAR prot. 880/SIAR/99 del 9 marzo 1999, che per ogni buon fine si allega.

In essa, al terzo capoverso, si afferma che non sono soggetti all'adeguamento dei requisiti acustici passivi delle partizioni verticali ed orizzontali gli edifici che non siano oggetto di totale ristrutturazione, ma che debbano essere adeguate alle richieste normative i soli impianti o elementi costruttivi di nuova realizzazione, come nella fattispecie degli elementi strutturali di separazione introdotti per un frazionamento, o gli elementi modificati o ricostruiti in maniera sostanziale.

Va comunque evidenziato che l'isolamento acustico di elementi di separazione di unità immobiliare, specialmente se posti in opera su strutture preesistenti e non conformi ai dettami del DPCM 5/12/1997, necessita di una accorta valutazione e riduzione, oltre che della trasmissione diretta attraverso la parete, anche delle trasmissioni di rumore attraverso gli elementi laterali, per i quali potranno di massima rendersi necessarie opere di adeguamento acustico ed accorgimenti atti a ridurre tale componente di trasmissione sonora nei limiti di legge.


Allegato: nota SIAR prot. 880/SIAR/99.

Geom. Paolo
paga
19/10/17

Dirigente: Dott.ssa Paola Schiavi, 06/57225050
Il funzionario responsabile: Arch. Emilia Guastadisegni, 06/57225977
RIN_IA_2017_04_68

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)

GRILLO MARIANO
MINISTERO AMBIENTE
Dirigente Generale RIN
17.10.2017 17:58:02 CEST



Ministero dell'Ambiente
SERVIZIO POLICENTRO AEROSPERICO E ACUSTICO
E LE SCELTE A INQUADRO

9 MAR. 1999

Flaminio
U...

1.° 880/SIAR/1998

COMUNE DI GENOVA
PROTEZIONE AMBIENTALE
17 MAR. 1999
29817

COMUNE DI GENOVA
SERVIZIO TUTELA AMBIENTE
1 APR. 1999
Prot. N. 6747/2010
3002110

LETTERA COMUNE DI GENOVA
26 MAR. 1999
PRIVATO

A) Ministero dell'Ambiente
Ufficio Legislativo
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma

B) Comune di Genova
Direzione Ambiente e Qualità
Urbana - Sett. Tutela Ambiente
Via Archimede, 30/A
16142 Genova

Oggetto: Richiesta parere in merito applicabilità del D.P.C.M. 05.12.97 recante "Determinazione dei requisiti passivi degli edifici"

In riferimento alle due precedenti richieste inviate a codesto Ufficio a mezzo fax nei gg. 17.12.98 e 25.01.99, stante le richieste di chiarimenti che pervengono a questo Servizio da parte di cittadini ed Enti pubblici in merito all'interpretazione del decreto in oggetto, questo Servizio ritiene applicabile la norma in argomento come segue:

- sono soggetti al totale rispetto del decreto tutti gli edifici per i quali debba essere rilasciata una concessione edilizia e/o siano soggetti agli adempimenti di cui all'art. 8 della L. 447/95;
- sono soggetti al rispetto dei limiti specifici tutti i nuovi impianti tecnologici, siano essi installati ex novo che in sostituzione ad altri già esistenti;
- non sono soggetti all'adeguamento delle caratteristiche passive delle pareti e dei solai gli edifici che non siano oggetto di totale ristrutturazione, in particolare l'accertato superamento dei limiti degli impianti tecnologici dovrà essere risolto con un intervento sull'impianto ma senza adeguare le caratteristiche passive delle pareti già esistenti;
- un impianto di condizionamento o riscaldamento autonomo deve essere considerato come impianto tecnologico dell'edificio alla stregua di un impianto centralizzato, altrimenti verrebbe inficiata la validità costruttiva tecnologica di quest'ultimo se un'analoga condizione non fosse posta anche per impianti tecnologici aggiunti successivamente all'edificio ed asserviti soltanto ad una parte di esso;

il valore di L_{Acq} indicato in 25 dB(A) alla voce: "rumore prodotto dagli impianti tecnologici" dell'allegato A, viene poi indicato in maniera differenziata ai "requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici" della tabella B. Trattasi questo di mero *lapsus calami* di cui, più volte, è stata richiesta a codesto Ufficio una errata correzione da ufficializzare sulla G.U.;

- nella tipologia "impianti tecnologici condominiali" non paiono potersi ricomprendere le categorie delle serrande, cancelli, porte basculanti e comunque tutti quei sistemi utilizzati a chiusura di aree o locali carrabili. Ad avviso di questo Servizio, tali dispositivi debbono essere regolamentati da norme di Polizia municipale.

Al fine di poter emanare urgenti specifiche disposizioni in merito alle problematiche sopra rappresentate, si prega codesto Ufficio di voler esprimere un parere in merito

Il Direttore Generale
Dr. Corrado Cini